

TI_GERICHTE 32.2002.81 vom 13. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.81

FR: TI_GERICHTE 32.2002.81 du 13 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 32.2002.81 del 13 giugno 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 8

Discussione Si tratta di un assicurato, scalpellino di professione, che lamenta dolori invalidanti alla spalla destra. Questi dolori risalgono a diversi anni ma sono diventati di notevole entità dal maggio 2000. Malgrado diverse terapie non si è potuto migliorare la situazione clinica. Attualmente questi dolori causano un netto disturbo funzionale al livello della spalla destra. Questi dolori aumentano al minimo sforzo o vibrazione trasmesse nel braccio, per cui l'uso del martello risulta molto limitata. Una limitazione importante è presente per il sollevamento di pesi di oltre 5 kg sopra il piano delle spalle, il sollevamento di un peso con le due braccia estese è ancora proponibile ma non in maniera ripetitiva, con le braccia piegate il sollevamento dei pesi oltre i 10 kg risulta ridotto. L'uso del braccio con attrezzi medio pesanti che trasmettono vibrazioni non è esigibile. Un'attività con le braccia elevate o l'uso del braccio destro sopra il piano delle spalle è impossibile. Un'attività su pontili o scale è anche limitata. L'assicurato non presenta limitazione nella posizione di lavoro, nello spostarsi o nell'impiego delle due mani. Dall'esame odierno possiamo mettere in evidenza una diminuzione funzionale importante della spalla destra. L'attività di scalpellino svolta precedentemente all'insorgenza del danno alla salute non sembra più idonea per questo paziente. Questo danno alla salute causa un'incapacità lavorativa valutabile all'80% in un'attività pesante come quella di scalpellino. Nello stato attuale l'assicurato presenta una capacità residuale nell'attività di scalpellino non superiore al 20%. In un'attività leggera che eviti l'uso frequente del braccio destro, che non necessita il sollevamento di pesi di oltre 10 kg, che eviti lavori con le braccia sopra l'orizzontale e che non trasmette vibrazioni negli arti superiori possiamo considerare l'assicurato abile al 75%." (cfr. doc. AI _ - p.to 8) Pertanto il SMR ha concluso considerando l'assicurato inabile all'80% nel suo mestiere di scalpellino svolto prima del danno alla salute, ma abile al 75% in un'attività adeguata rispecchiante le succitate limitazioni. Le risultanze mediche sono state poi sottoposte alla valutazione economica da parte del consulente in integrazione professionale (consulente). Dopo aver preso in esame le limitazioni funzionali riportate nella valutazione medica del SMR, con rapporto 7 dicembre 2001, il consulente ha precisato: " (...) Evidentemente risulta difficile configurare con delle limitazioni simili una professione adeguata ed esercitabile al 75 %. Si potrebbe immaginare che vi siano delle occasioni per eventuali occupazioni semplici e ripetitive al 50% o al 100%, con un'introduzione che evidentemente richiederebbe più tempo per la scarsa flessibilità ed adattabilità che una persona di 63 anni può avere. Inoltre sono da immaginare, ma in concreto si dovrebbero tenere in considerazioni le difficoltà di adattamento a nuove

mansioni, nonché la difficoltà di trasferire il potenziale acquisito nel corso di quarant'anni di lavoro in cava ad altri settori professionali. Economicamente. Applicando le ESS cui ci permettiamo di applicare le riduzioni consentite per le limitazioni dovute al danno alla salute, per le difficoltà di flessibilità di adattamento a nuove mansioni per una persona che ha svolto un'attività manuale, al 75% per tutta la vita avremmo la seguente situazione economica. Reddito presumibile fr. 25532 Reddito ipotetico nella precedente attività Fr. 70070 Grado d'invalidità 63,5% Se dovessimo invece considerare che questi impieghi sono possibili soltanto al 50 o al 100%, per esigenze di mercato, il grado d'invalidità sarebbe del 75%." (cfr. doc. AI _) 2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Il TFA ha inoltre precisato che, nell'ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C ; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c.). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230). 2.7. Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni della valutazione del SMR basate su un approfondito e completo esame di tutte le affezioni lamentate dall'assicurato. Il dr. _____ è giunto ad una logica conclusione in merito all'inesigibilità dell'assicurato nell'espletamento dell'attività di scalpellino, valutando comunque al 75% l'abilità in attività leggere rispecchianti le indicazioni mediche. Alla valutazione del SMR deve quindi essere attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.7). Del resto, contrariamente a quanto

preannunciato nel gravame, l'assicurato non ha prodotto alcuna documentazione medica atta a mettere in dubbio il referto del dr. _____. Per quel che concerne la valutazione economica del 7 dicembre 2001, va ricordato che compito dell'orientatore/consulente professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l'invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friburgo 1995, p. 201). Va inoltre ricordato che, a i fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, p. 80). Nel caso in esame, il consulente ha in particolare sostenuto che "risulta difficile configurare con delle limitazioni simili una professione adeguata ed esercitabile al 75%" (doc. AI _), ma non ha escluso l'esistenza di una siffatta professione. Non è del resto chiaro il motivo per cui egli ha aggiunto che " si potrebbe immaginare che vi siano delle occasioni per eventuali occupazioni semplici e ripetitive al 50% o al 100%" (doc. AI _), atteso che compito del consulente è di valutare se un'attività adeguata sia da ritenere ancora esigibile in un mercato equilibrato del lavoro e non il grado di occupazione. Vero che l'età dell'assicurato potrebbe costituire un obiettivo ostacolo nel reperimento un'altra attività diversa da quella precedente di scalpellino, svolta da diversi decenni, con tutte le difficoltà di adattamento che ne deriverebbero. Tuttavia viste le limitazioni dell'assicurato, a mente del TCA, teoricamente vi sono ancora delle attività esigibili. Basti pensare alle professioni industriali in cui i lavori fisicamente faticosi vengono eseguiti da macchine, mentre le funzioni di sorveglianza assumono un'importanza maggiore (cfr. RCC 1991 pag. 332, consid. 3b). In tal senso, in una sentenza del 7 agosto 2001 non pubblicata nella causa K (U 240/99), il TFA ha ritenuto che un assicurato, il quale a causa delle limitazioni funzionali era praticamente abile ad utilizzare solo un braccio, poteva esercitare funzioni di vigilanza del funzionamento di macchine industriali, di controllo della qualità, di addetto all'informazione e quale portiere. In queste circostanze, dunque, è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che _____ presenta un'incapacità lavorativa nella sua professione di scalpellino nella misura dell'80%, con una capacità al lavoro in attività semplici e ripetitive in misura del 75%. 2.8. Partendo dunque da un'esigibilità al 75% in attività leggere, al fine di determinare il grado d'invalidità, occorre procedere al raffronto dei redditi come esposto al consid. 2.3. Ai fini della determinazione del reddito da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un'attività in mansioni leggere, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64). In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.■■■ nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.■■■ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.■■■ (rispettivamente fr. 33'725.■■■) per le donne. Recentemente l'Ufficio federale di statistica ha proceduto all'elaborazione dei dati statistici salariali relativi all'anno 2000. Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. "La vie économique" 2/2002", Tabella B9.2, pag. 88), per un'attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50'498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2'897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l'ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA

E. 13

privato e pubblico). Nella fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50'498.- riferito al settore privato (cfr. "... in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato" cfr. RAMI 2001 pag. 348) e non dal salario di riferimento di fr. 45'390.— preso dal consultante, in quanto si riferisce al rilevamento statistico del 1998. Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. 126 V 81 consid. 7a), questo importo, adeguato al 2001 in base all'indice dei salari nominali (cfr. "La vie économique 7/2002, Tabella B10.3, p.89), ammonta a fr. 51'750.-- (50'498 x 1902 : 1856). Tenuto conto di una capacità del 75% in siffatte attività, si ottiene un reddito pari a fr. 38'812 (75% di 51'750). Partendo da un salario rivalutato di fr. 38'812 , ridotto del 25%, corrispondente al tasso di riduzione ammesso dal consulente in integrazione professionale dell'AI nelle tabelle di calcolo allegato al citato rapporto 7 dicembre 2001 (doc. AI _) - la cui valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustificano la disattenzione (cfr. STFA non pubblicata del 30 giugno 2000 in re B p. 5; DTF 126 V 75) -, si giunge ad un reddito da invalido di fr. 29'109.--. Dal raffronto di quest'ultimo importo con quello - incontestato - da valido di fr. 70'070 emerge un'incapacità al guadagno pari al 58,4% (70'070 – 29'109 x 100 : 70'070), che dà diritto ad una mezza rendita d'invalidità. Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (cfr. DTF 121 V 366) – in casu 13 giugno 2002: determinanti sono quindi i redditi aggiornati al 2002. Tuttavia, visto il risultato al quale si è appena giunti, anche operando la rivalutazione (l'adeguamento al 2002 del reddito da invalido sarà del

resto disponibile, per ragioni statistiche, solo nel 2003) con ogni verosomiglianza non si raggiungerebbe comunque il grado d'invalidità pari almeno al 66 2/3%, ciò che avrebbe permesso l'erogazione di una rendita intera. Ne consegue che la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.